

(N. 277)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)
della Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre 1953 (V. Stampato N. 280)*

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(PANETTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 17 DICEMBRE 1953

Disciplina e finalità dei due fondi di riserva esistenti presso l'Azienda autonoma
delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 21 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, concernente il fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, è sostituito dal seguente:

« È istituito un fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, formato da assegnazioni annue dell'uno per cento sui prodotti lordi dell'esercizio e destinato a somministrare le somme

necessarie per imprevisti ed urgenti bisogni di servizio. Sul fondo stesso possono farsi, eccezionalmente, prelevazioni anche per la sistemazione del bilancio qualora, in dipendenza della realizzazione di introiti in misura inferiore alle previsioni, la gestione venga a risultare in disavanzo. Le somme di spettanza del fondo sono versate in conto corrente al Tesoro.

Le assegnazioni cessano quando il fondo abbia raggiunto la somma di lire 800.000.000, salvo a ristabilirle, in tutto o in parte, allorchè le somme accumulate siano divenute inferiori alla cifra predetta.

Le prelevazioni di somme dal fondo di

riserva per le spese impreviste e la loro iscrizione ai rispettivi capitoli di bilancio, o ad un capitolo nuovo, sono fatte con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro. I decreti suddetti sono comunicati al Parlamento, insieme col conto consuntivo.

Delle somme fornite nell'anno, il fondo sarà reintegrato con appositi stanziamenti nei bilanci degli esercizi finanziari successivi ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 26 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente il fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è sostituito dai seguenti:

« Sul provento lordo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è prelevato il 3 per cento per la costituzione di uno speciale fondo di riserva per le spese impreviste destinato a somministrare le somme necessarie per imprevisti ed urgenti bisogni di servizio. Sul fondo stesso possono farsi, eccezionalmente,

prelevazioni anche per la sistemazione del bilancio qualora, in dipendenza della realizzazione di introiti in misura inferiore alle previsioni, la gestione venga a risultare in disavanzo. Le somme di spettanza del fondo sono versate in conto corrente al Tesoro.

I prelievi sul provento lordo cessano quando il fondo abbia raggiunto la somma di lire 800.000.000, salvo a ripeterli, in tutto o in parte, allorchè le somme accumulate siano divenute inferiori alla cifra predetta.

Le prelevazioni di somme dal cennato fondo e la loro iscrizione ai rispettivi capitoli di bilancio, o ad un capitolo nuovo, sono fatte con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro. I decreti suddetti sono comunicati al Parlamento insieme al conto consuntivo.

Delle somme fornite nell'anno, il fondo sarà reintegrato con appositi stanziamenti nei bilanci degli esercizi finanziari successivi ».

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI